

N. 67467/2012



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

- SEZIONE AFFARI IMMIGRAZIONE -

Il Giudice di pace di Milano, Dott.ssa Laura Maria FINAZZI, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 03 ottobre 2012, nel procedimento n. 67467/12 ex art. 13 D.L.vo n.286/1998 e succ. mod.:

premessi che

- con ricorso depositato il 19 settembre 2012, **NGOUNDJOU NGOU'S Elie**, cittadino del CAMERUN, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Albanese, del Foro di Milano, ha proposto opposizione ex art. 13 D.L.vo 286/98 avverso il decreto di espulsione n. 2012/002982 emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Milano il 06 luglio 2012 e notificato in pari data;
- il ricorrente lamenta, fra l'altro, la nullità per violazione dell'art. 1 ter, commi 8 e 9 D.L. 78/09, convertito nella Legge n.102 del 3 agosto 2009, in quanto lo stesso ha presentato, nelle forme previste, tempestiva dichiarazione di emersione, ai sensi della sopra citata legge, così come da ricevuta prodotta, la cui procedura risulta ancora

pendente:

- previo decreto di fissazione di udienza, l'Ufficio Immigrazione della Questura di Milano ha fatto pervenire note informative in data 02/10/2012.

OSSERVA

Il ricorrente denuncia l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge deducendo, fra l'altro, che il Prefetto - nell'adottare il provvedimento espulsivo non ha tenuto conto del fatto che lo stesso straniero aveva già presentato domanda di emersione ai sensi dell'art. 1 ter della Legge n.102/2009.

Il ricorrente ha provato quanto asserito nel ricorso mediante produzione documentale di copia della ricevuta di presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, avanzata il 30 settembre 2009.

Peraltro di tale circostanza l'Amministrazione ne ha preso atto ed ha anche evidenziato che la predetta domanda risulta essere nello status "chiusa" dalla Prefettura di Milano (si veda doc. allegata alla memoria), senza, tuttavia, evidenziare se tale circostanza sia stata notificata all'aspirante lavoratore (odierno ricorrente) o al suo datore di lavoro.

Orbene, per quanto emerso, va detto che l'art. 1 ter, comma 8 della Legge 102/2009 prevede che *"Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme: a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; b)*

relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale".

Peraltro, il comma 10 del medesimo articolo prevede che *"Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13".*

Nella fattispecie il decreto di espulsione è stato emesso in data 06 luglio 2012, successivamente alla data (30 settembre 2009) in cui è stata presentata, per conto del ricorrente, la domanda di emersione da lavoro irregolare.

Pertanto, nel caso in esame non si versa nell'ipotesi regolata dal menzionato comma 8 di sospensione del procedimento amministrativo.

Infatti, anche in virtù della Circolare n.10/2009 del 7 agosto 2009 del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il comma 10 dell'art.1 ter L.102/2009 deve essere interpretato nel senso che *"nelle more della definizione del procedimento in esame, il cittadino straniero non può essere destinatario di un provvedimento di espulsione, tranne che nei casi previsti al comma 13 dell'art. 1 ter della legge 102/1009".* (Pag. 8 della Circolare).

Ed infatti, in mancanza di notificazione del provvedimento di rigetto della domanda di emersione del lavoro irregolare, il relativo procedimento non può ritenersi concluso.

Questo giudice ritiene, infatti, che occorre, per analogia, fare riferimento all'art. 2 co.1 D.L. n.195/2002 conv. in L.n.222/2002, il quale stabilisce che fino alla conclusione della procedura di legalizzazione del lavoro subordinato irregolare prevista dall'art.1, non possono essere adottati nei confronti dei lavoratori stranieri che hanno presentato la

relativa domanda, provvedimenti di allontanamento dallo Stato, salvo l'allontanamento perché ritenuti pericolosi per la sicurezza dello Stato.

Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez.I, 20/04/2004, n.7472), la procedura di regolarizzazione ex art. 1 D.L. n.195/2002 conv. in L. n.222/2002 può ritenersi conclusa "le sole volte in cui al richiedente sia comunicato, con atto scritto e ad esternazione formale (la traduzione di cui all'art. 2 co.6 del D.L.vo 286/98), l'esito negativo della stessa, con la conseguenza per la quale in difetto di tale comunicazione né la procedura può ritenersi conclusa né il Prefetto può riassumere l'esercizio del suo potere espulsivo", onde occorre la formale comunicazione scritta dell'atto conclusivo della procedura (senza possibilità di equipollenti verbali o scritti), e ciò anche in considerazione della "sostanziale natura di atto di diniego del permesso di soggiorno che assume il rifiuto di procedere alla legalizzazione del rapporto di lavoro, un atto sottoposto al sindacato del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art.6 co. 10 del D.L.vo 286/98 e, come tale, necessariamente fornito di sintetica motivazione in fatto e in diritto".

Risulta, pertanto, provato che all'epoca della pronuncia dell'espulsione il ricorrente, siccome non aveva ricevuto alcuna notifica del diniego della domanda di regolarizzazione, versava in ipotesi di inespellibilità e, quindi, il provvedimento espulsivo risulta viziato per violazione dell'art. 1 ter, comma 10 della Legge n.102/2009.

Restano assorbiti gli altri motivi di nullità svolti nel ricorso.

La peculiarità della questione trattata costituisce giusta causa per l'integrale compensazione delle spese del procedimento.

Quanto all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, risulta che la stessa è

formulata personalmente dall'interessato e che il difensore si è rimesso alla liquidazione equitativa del giudice; detta istanza pertanto deve essere accolta.

P.Q.M.

- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto di espulsione n. 2012/002982 emesso nei confronti di **NGOUNDJOU NGOU'S Elie**, dal Prefetto di Milano il 06/07/2012 e notificato in pari data;
- compensa interamente tra le parti le spese del presente procedimento.
- Accoglie l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e sulla liquidazione, spettante all'Avv. Domenico Albanese, provvede come da separato provvedimento.

Si comunichi alle parti anche a mezzo fax.

Milano, 10 ottobre 2012.

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Laura Maria FINAZZI

